

Criteria e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2018/2019

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Umbria appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. 2018, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 10.632,94.

Il valore I.S.E.E. viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, dei Decreti Ministeriali nn. 363 del 29 dicembre 2015, 146 dell'1 giugno 2016 e 138 del 13 aprile 2017 e della Legge n. 89 del 26 maggio 2016.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'I.S.E.E. ordinario o standard ulteriori I.S.E.E. da utilizzarsi per la richiesta alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'I.S.E.E. ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9).

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo per i libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU e l'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione o, qualora vi siano impedimenti, richiederla al dichiarante.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'Ente titolato all'erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell'alunno, come disposto dalla L.R. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni.

I Comuni provvederanno ad emanare il proprio avviso/bando nel rispetto dei criteri di cui al presente allegato.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne.

La documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute.

3. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Competente all'erogazione del beneficio è il **Comune di residenza dello studente**.

Si ricorda in proposito che il DPCM 320/99 così come integrato dai DPCM 226/00 e 211/06 prevede la facoltà di avvalersi della collaborazione delle scuole nella fase di raccolta delle domande e di erogazione del beneficio.

Studenti residenti in Umbria e frequentanti scuole localizzate in altra Regione possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza *oppure*, solo qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il criterio della frequenza, possono richiedere il beneficio al Comune in cui si trova la scuola frequentata.

In ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

4. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Una volta terminata l'istruttoria che compete ai Comuni, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, la Regione approva il piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni.

A loro volta i Comuni determineranno gli importi dei contributi da attribuire agli studenti, tenendo conto dei vincoli di cui al successivo paragrafo 5.

5. VINCOLI NELL'EROGAZIONE DEL BENEFICIO

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione libraria adottata dalla classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 781/2013;

Il Comune potrà erogare le risorse disponibili per coprire il fabbisogno effettivo utilizzando, a reciproca integrazione, le quote di finanziamento destinate agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori solo con riferimento ai fondi destinati con il Decreto Ministeriale n. 230/2018, con il quale è stata assegnata alla Regione Umbria la somma complessiva di € 985.087,40.

Le risorse di € 142.998,79 assegnate alla Regione Umbria con il Decreto Ministeriale n. 233/2018, per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica sono destinate esclusivamente agli allievi fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione **scolastica**.

6. TEMPI

Entro il 12 ottobre 2018: presentazione delle domande esclusivamente al Comune di residenza.

Entro il 5 novembre 2018: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Direzione attività produttive lavoro formazione e istruzione, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

7. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte

Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.

I controlli devono interessare almeno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.